

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.

PREMESSA

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dalla legge 1497/39.

Il verde urbano si inserisce in questa norma di tutela in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana.

Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa di **aree verdi pubbliche** esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici, **alle piante ed alle aree di pregio ambientale-storico-paesaggistico**, alle aree agricole non interessate dalle coltivazioni, nonché ai maceri, ai canali, ai fossi e alle aree golenali.

Il Regolamento del Verde costituisce uno degli strumenti di pianificazione comunale, da collegarsi direttamente agli altri documenti integrativi del PRG al fine di ottenere un'organica gestione del verde.

Per facilitare la consultazione del documento, il regolamento è stato suddiviso in otto capitoli e tre allegati:

Capitolo 1: Norme relative al Verde pubblico urbano.

Capitolo 2: Norme relative al Verde privato urbano e alle aree cortilive private ubicate in zona agricola.

Capitolo 3: Norme per la salvaguardia di piante, parchi e giardini di pregio ambientale.

Capitolo 4: Norme per le zone a destinazione agricola.

Capitolo 5: Norme per la difesa fitosanitaria

Capitolo 6: Norme per la fruizione dei parchi e dei giardini pubblici

Capitolo 7: Convenzioni per la manutenzione del territorio e per la gestione del verde pubblico.

Capitolo 8: Sanzioni e norme finanziarie.

Allegato 1: Elenco dei riferimenti normativi

Allegato 2: Lista delle specie per nuovi impianti e sostituzioni

Allegato 3: Area di pertinenza delle alberature

CAPITOLO I

NORME SUL VERDE PUBBLICO URBANO

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde pubblico urbano esistente nel territorio comunale.

Tali norme, che regolano in modo cogente gli spazi verdi di proprietà pubblica, rappresentano altresì un punto di riferimento e di indirizzo per un'attenta gestione del verde complessivamente inteso.

1 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

In tutte le aree destinate a Verde Pubblico devono essere rigorosamente conservati:

- Gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- Gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 25 per le specie di terza grandezza. Per classe di grandezza si intende l'altezza delle piante a maturità come sotto specificato:
 - a) 1° grandezza >18m
 - b) 2° grandezza 12-18m
 - c) 3° grandezza < 12m
- Le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 20.

2 - ABBATTIMENTI

2.1 - Gli abbattimenti, anche quando eseguiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere documentati e giustificati su apposito modulo, compilato a cura dell'ufficio tecnico competente.

2.3 – Tale modulo dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) cause che richiedono l'abbattimento;
- a) tempi e modalità di abbattimento;
- b) tempi, specie da utilizzare, modalità e interventi agronomici da effettuare (sostituzione del terreno di coltivo, estirpazione delle ceppaie, etc.) in caso di reimpianto.

2.5 - Nel caso di abbattimenti, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nell'autorizzazione, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione.

2.6 - Fatti salvi i casi particolari debitamente motivati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

3 - POTATURE

3.1 - Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, normalmente non necessita di potature.

La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche.

3.2 - Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi **diametro superiore a cm. 10**, sono VIETATI. Le capitozzature potranno essere consentite solo in via straordinaria, per casi motivati di pubblica incolumità.

3.3 - Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di **diametro inferiore a cm.10** (circonferenza minore di cm. 30). I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

3.4 - Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, purché inseriti in un piano organico di sostituzione.

4 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA FABBRICATI, UTENZE AEREE E SOTTERRANEE.

4.1 – Definizione di area di pertinenza.

Per area di pertinenza delle alberature si intende l'area definita dalla proiezione ortogonale a terra della chioma della pianta a maturità (vedi allegato 3).

Si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze del tronco da costruzioni:

- per piante di terza grandezza (altezza < 12m) m. 2
(esempio: prunus spp.)
- per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) m. 4
(acero campestre, carpino bianco)
- per piante di prima grandezza (altezza >18m) m. 6
(farnia, platani, pioppi, frassini, tigli)

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali impermeabili purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, (pacciamata, inerbita, impiantata con specie vegetali tappezzanti) o con pavimentazione permeabile circostante il fusto, complessivamente di almeno il 30% dell'area di pertinenza stessa.

In ogni caso deve essere garantito uno spazio non pavimentato che consenta la crescita fisiologica del tronco della pianta.

Gli interventi di posa delle pavimentazioni nell'area di pertinenza della pianta non devono comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

4.2 - Distanza dalle utenze aeree e sotterranee

In relazione alle utenze aeree e sotterranee esistenti, la messa a dimora di un nuovo albero deve rispettare le distanze minime in funzione dell'area di pertinenza.

5 - DANNEGGIAMENTI

5.1 - Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati (Cap. I, art. 2).

5.2 - E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione eccessiva con pavimentazione o altre opere edilizie dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatto salvo il successivo punto 5.3.

5.3 - Per gli scavi per **la posa in opera** di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si deve rispettare l'area di pertinenza delle alberature in modo tale da non danneggiare le radici degli alberi..

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, utilizzando passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da limitare quanto più possibile ogni danneggiamento alla pianta. Gli alberi eventualmente compromessi dagli scavi dovranno essere inseriti in un piano di sostituzione.

5.4 - Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

6 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

6.1 - Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami).

6.2 - Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

6.3 - Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

6.4 - Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

6.5 - Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

7 - SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI ESTETICHE DEGLI SPAZI VERDI

E' fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa all'interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini) o al loro margine. L'amministrazione comunale potrà disporre eventuali deroghe motivate.

8 - PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER INTERVENTI EDILIZI

8.1 - Progettazione delle aree verdi da cedere al Comune.

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente regolamento.

Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:

- Descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica;
- Elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigui all'area di intervento;
- Piano di tutela del verde esistente.

Le relative convenzioni dovranno assicurare che la presa in carico da parte del Comune delle aree a verde avvenga con le dovute garanzie di attecchimento e di crescita di alberi ed arbusti.

8.2 – Verde per Parcheggi. Nella nuova realizzazione, nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie indicativa pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

Dovrà essere assicurata una superficie libera e/o permeabile ad albero non inferiore al 30% dell'area di pertinenza della pianta stessa.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

8.3 – Criteri per la scelta delle specie per nuovi impianti. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo "1" e "2" nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali.

Sono fatti salvi singoli casi particolari, che devono essere motivati e debitamente documentati, e che facciano riferimento al contesto già esistente nel quale l'area di nuovo impianto si colloca. Sono altresì esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

8.4 – Specie vietate. L' impianto delle specie del gruppo "4" è proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona. Sono da intendersi recepite nel regolamento comunale le indicazioni ed i divieti emessi dalla competente autorità regionale.

CAPITOLO II

NORME SUL VERDE PRIVATO

URBANO E DELLE AREE CORTILIVE UBICATE IN ZONA AGRICOLA

Il presente Capitolo detta disposizioni per la gestione del verde privato e per la salvaguardia del verde privato considerato di pregio, e in quanto tale oggetto di tutela.

Un apposito censimento comunale quinquennale definirà gli elementi di pregio ambientale, siano essi essenze arbustive, arboree o parchi e giardini.

Le norme relative alla salvaguardia degli elementi di pregio si applicano a seguito dell'adozione del suddetto censimento.

9 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

In tutte le aree di verde privato devono essere conservati:

- gli alberi e gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà vengano definiti “di particolare pregio” dal censimento comunale;
- i parchi e i giardini riconosciuti di pregio ambientale dal censimento comunale;

10 - ABBATTIMENTI

10.1 - E' fatto divieto a chiunque di abbattere arbusti ed alberi **di pregio** nei parchi e giardini privati, siano essi vivi, deperienti o morti, su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali.

Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario dell'area su cui vegeta la pianta, di domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

Il Comune esprime un parere entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale richiesta. Dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte del Comune stesso, si potrà procedere all'abbattimento in base al concetto del silenzio – assenso.

Solo per gli esemplari morti sarà sufficiente inviare una comunicazione in carta semplice agli uffici comunali competenti, corredata da documentazione fotografica.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti e documentate ragioni di incolumità pubblica.

10.2 - Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano un miglioramento ambientale, estetico-culturale.

10.3 – Gli alberi di cui è stato autorizzato l'abbattimento devono essere sostituiti. Prioritariamente con alberi della stessa specie, e comunque con piante appartenenti alle specie riportate nelle tabelle allegate - gruppo 1 e 2 - utilizzando materiale vivaistico di prima qualità avente altezza minima di metri 3 (tre).

Se non è possibile la sostituzione nella proprietà del richiedente, esso è tenuto a concordare con il Comune il re-impianto in area pubblica di almeno 3 (tre) alberi, secondo specie e ubicazione decise dal Comune stesso, e con garanzia di completo attecchimento.

10.4 - Fatti salvi casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

11 - POTATURE

11.1 - Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature.

La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

11.2 - Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono VIETATI.

In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità.

11.3 - Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 (circonferenza minore di cm. 30).

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

11.4 - Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato.

12 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA FABBRICATI, UTENZE AEREE E SOTTERRANEE.

12.1 – Definizione di area di pertinenza.

Per area di pertinenza delle alberature si intende l'area definita dalla proiezione ortogonale a terra della chioma della pianta a maturità (vedi allegato 3).

Si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze del tronco da costruzioni:

- per piante di terza grandezza (altezza < 12m) m. 2
(esempio: prunus spp.)
- per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) m. 4
(acero campestre, carpino bianco)
- per piante di prima grandezza (altezza >18m) m. 6
(farnia, platani, pioppi, frassini, tigli)

Nel caso di **alberi definiti di pregio**, le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali impermeabili purchè sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo (pacciamata, inerbita, impiantata con specie vegetali tappezzanti) o con pavimentazione permeabile circostante il fusto, complessivamente di almeno il 30% dell'area di pertinenza stessa.

Gli interventi di posa delle pavimentazioni nell'area di pertinenza della pianta non devono comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

13 - DANNEGGIAMENTI

13.1 - Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante **definite di pregio** e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati (Cap. I, art. 2).

13.2 - E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione eccessiva con pavimentazione o altre opere edilizie dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatto salvo il successivo punto 13.3.

13.3 - Per gli scavi per **la posa in opera** di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si deve rispettare l'area di pertinenza delle alberature **di pregio** in modo tale da non danneggiare le radici degli alberi.

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, utilizzando passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da limitare quanto più possibile ogni danneggiamento alla pianta. Gli alberi eventualmente compromessi dagli scavi dovranno essere inseriti in un piano di sostituzione.

14 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE DI PREGIO IN AREE DI CANTIERE

14.1 - Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami).

14.2 - All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 5.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

14.3 - Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

14.4 - Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

14.5 - Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

15 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

A) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

B) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

VERDE PRIVATO URBANO

- Scelta delle essenze: è consentito ogni tipo di albero ed arbusto, comprensivi delle forme ornamentali.

AREE CORTILIVE PRIVATE IN ZONA AGRICOLA

- Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di essenze del gruppo "3" secondo le percentuali stabilite. Sono escluse, all'interno del gruppo "4", le sole specie infestanti.

16 – MANUTENZIONE E DECORO DEL VERDE PRIVATO IN AREA URBANA.

I proprietari di aree verdi private situate in zona urbana devono mantenerle in uno stato di decoro e in condizioni tali da non comportare danni o disagi alle proprietà private vicine nonché alle aree pubbliche adiacenti. In particolare deve essere evitato lo sviluppo di piante infestanti lungo le recinzioni, condizioni che facilitino la presenza di animali quali ratti o serpenti, il proliferare di colonie di zanzare, etc...

Solo a titolo esemplificativo rientrano in tali aree verdi private in zona urbana:

- tutte le aree private caratterizzate da presenza di erba, arbusti, piante ed alberi;
- aree incolte con destinazione urbanistica a verde privato;
- aree incolte ancora private che per destinazione urbanistica o per convenzioni urbanistiche dovranno essere cedute all'amministrazione comunale (parchi, aiuole e banchine stradali, fasce di rispetto stradale o di mitigazione ambientale, etc...)
- aree e lotti edificabili che, in attesa di edificazione, presentino vegetazione incolta e/o spontanea;

In particolare i proprietari di tali aree private devono:

- eseguire periodicamente lo sfalcio della vegetazione erbacea, almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qual volta necessario;
- provvedere al taglio dei rami e delle parti di siepi che si protendono dalla propria area oltre il ciglio della strada comunale, dei marciapiedi o delle piste ciclabili;
- provvedere periodicamente, almeno due volte all'anno, e comunque ogni qual volta necessario, ad una immediata pulizia, sfalcio, espurgo e manutenzione dei fossi di scolo, al fine di evitare ogni ristagno e di garantire il libero e rapido deflusso delle acque ivi correnti;
- provvedere alla rimozione di ogni materiale che generi degrado ambientale e/o che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità.

17 - SANZIONI

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste. Oltre ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di eseguire per gravi motivi di igiene e/o sicurezza i lavori necessari d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

CAPITOLO III

NORME PER LA SALVAGUARDIA DI PIANTE, PARCHI E GIARDINI DI PREGIO AMBIENTALE

18 - ALBERI DI PREGIO

18.1 - Individuazione degli alberi di pregio

Sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente regolamento le piante:

- individuate come alberi di pregio dalla L.R. n. 2/77 e successive modifiche
- individuate come alberi di pregio a valenza locale dal censimento comunale.

A motivo della particolare rilevanza, tali piante potranno essere indistintamente di proprietà pubblica ovvero privata, sono però considerate un bene per l'intera comunità e sono sottoposte alla stessa regolamentazione di salvaguardia.

18.2 - Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Per facilitare l'accesso a possibili agevolazioni previste dalla L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale presenza di alberi di pregio dovrà essere segnalata:

- dall'Amministrazione Pubblica agli uffici Provinciali competenti;
- dai privati all'Amministrazione Comunale.

18.3 - Interventi sull'esistente

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

Il proprietario degli alberi di pregio è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare - negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità - la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

19 - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO AMBIENTALE.

19.1 - Per giardino di pregio ambientale si intende una composizione vegetale che presenta un particolare interesse naturalistico.

19.2 - Ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

20 – CONTRIBUTI

Poiché gli alberi ed i giardini definiti di pregio dal censimento comunale sono salvaguardati in quanto ritenuti un bene per l'intera comunità, su richiesta della proprietà di tali piante l'Amministrazione comunale potrà valutare l'erogazione di contributi a compartecipazione di spese - necessarie e documentate - volte alla salvaguardia delle piante stesse.

CAPITOLO IV

NORME PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Il presente Capitolo detta disposizioni per la gestione e per la salvaguardia in area agricola del verde, di maceri e specchi d'acqua considerati di pregio ambientale; inoltre detta disposizioni per la corretta gestione delle acque in area agricola.

Sono escluse dalle norme del presente capitolo le aree cortilive ubicate in zona agricola, normate al cap. 2.

21 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

In tutte le aree agricole devono essere conservati:

- gli alberi e gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà vengano definiti "di particolare pregio" dal censimento comunale;
- i parchi e i giardini riconosciuti di pregio ambientale dal censimento comunale;
- I maceri e gli specchi d'acqua censiti e riconosciuti quali elementi da salvaguardare secondo la normativa vigente in materia.

22 – NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi, noci e ciliegi da taglio in coltivazioni specializzate e semi-specializzate.

A tale scopo si definiscono :

COLTIVAZIONE SPECIALIZZATA l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in pieno campo;

COLTIVAZIONE SEMI-SPECIALIZZATA l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

23 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

23.1 Nelle aree rurali la scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

Interventi di rinaturalizzazione (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Sono consentite le essenze che vegetavano nelle foreste padane.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo "1" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse (gruppo 3) solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

Impianti vietati

L' impianto delle specie del gruppo "4" è proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Sono da intendersi recepite nel regolamento comunale le indicazioni ed i divieti emessi dalla competente autorità regionale.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

24 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scolli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline allo scopo di eliminare l'erba e le canne.

Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli i quali potranno anche essere bruciati, sotto stretta sorveglianza, fino al loro spegnimento.

E' vietata altresì la bruciatura delle stoppie e delle foglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei prati naturali e seminati e di altre colture. Sono comprese anche le aree demaniali (riferimento al Reg. CEE n. 1782/03 Riforma della Politica Agricola Comune).

25 - SFALCIO DEI FOSSI

Per motivi di sicurezza e di igiene pubblica si rileva l'esigenza di garantire un adeguato deflusso delle acque meteoriche al fine di evitare sia problemi per la circolazione stradale, sia per contenere possibili esondazioni e ristagni d'acqua nei pressi di abitazioni, oltre che a danno delle colture agricole.

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I proprietari e conduttori di terreni contermini dei canali e dei fossi di scolo, devono provvedere periodicamente, almeno due volte all'anno, e comunque ogni qual volta necessario, ad un'immediata pulizia, sfalcio, espurgo e manutenzione dei fossi di scolo e taglio siepi, al fine di garantire, da parte di ciascun frontista e per la sua parte di competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi correnti.

Più precisamente:

- a) a mantenere attiva la quota di pendenza dei fossi;
- b) alla pulizia ed all'espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione privati in modo da garantire il libero deflusso delle acque anche per i tratti tombati;
- c) al taglio dei rami e delle parti di siepi che si protendono dal proprio fondo oltre il ciglio della strada comunale, dei marciapiedi o delle piste ciclabili (fatte salve piante di pregio);
- d) alla rimozione di ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità.

L'Ufficio Tecnico del Comune è incaricato al controllo dell'osservanza dei contenuti del presente Regolamento. Nel ravvisare situazioni che ostacolano il regolare deflusso delle acque, l'Ufficio tecnico provvederà a documentare tale condizione e ad emanare diffida al frontista interessato affinché provveda entro 15 gg. al ripristino delle condizioni di

regolare deflusso. Poiché il corretto deflusso delle acque interessa in genere proprietà diverse, l'Amministrazione Comunale si riserva, avvalendosi dei tecnici del Consorzio della Bonifica Renana, di individuare le cause delle problematiche emerse e le soluzioni nell'ambito di un progetto di ripristino della funzionalità di deflusso delle acque.

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (a seconda della gravità riscontrata dall'Ufficio Tecnico) da parte del Corpo di Polizia Municipale, (quando non in contrasto con altre normative), fatta salva l'azione penale ed il compimento dei lavori in danno una volta diffidato il proprietario, in caso di inadempienza.

Oltre ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento per il presente articolo l'Amministrazione comunale si riserva di eseguire per gravi motivi di igiene e/o sicurezza i lavori necessari d'ufficio, con spese a carico degli inadempienti.

I fossi delle strade Comunali e vicinali vengono di prassi mantenuti falciati dai frontisti anche per la parte Comunale, per la parte di proprietà pubblica interverrà il comune ogni qualvolta si presenti la necessità di intervento.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Oltre a queste operazioni i frontisti, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:

- A) Taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
- B) Contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolare la viabilità.

26 - SALVAGUARDIA DI MACERI, SPECCHI D'ACQUA E POZZI

I maceri, gli specchi d'acqua, compresa la vegetazione ripariale, e i pozzi devono essere salvaguardati.

E' vietato, di norma, il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di tombamento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati.

La chiusura non autorizzata di un macero comporta la sanzione ed il ripristino dello stesso.

La chiusura dei maceri, degli specchi d'acqua e dei pozzi per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

L'Amministrazione Comunale provvederà a censire i maceri e gli specchi d'acqua presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare secondo la normativa vigente in materia.

E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

27 - SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

28 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati, è vietato il loro danneggiamento.

L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, potrà essere autorizzata previa comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

In tal caso si concorderà con l'Ufficio Tecnico la sostituzione delle piante abbattute.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scolì.

29 - DRENAGGI SOTTERRANEI

Preso atto dei principi espressi dal presente regolamento e, per contro della tendenza, da parte delle attuali tecniche agricole, alla totale eliminazione anche delle micro aree a destinazione non strettamente produttiva, gli interventi di nuova sistemazione fondiaria devono essere autorizzati.

In sede di autorizzazione possono essere prescritti interventi di miglioria ambientale volti ad aumentare la variabilità ecologica del territorio a compenso del depauperamento ambientale conseguente all'introduzione del drenaggio sotterraneo.

30 - SALVAGUARDIA DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTATE

I tutori vivi delle piantate della coltivazione dell'uva devono essere salvaguardati.

In base al presente regolamento il loro abbattimento deve avvenire a seguito di autorizzazione che potrà essere concessa solo nei casi previsti e concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPITOLO V

NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all' art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell' ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

Processonaria del Pino (D.M. 20.05.26)

Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n°412).

E' inoltre obbligatoria la lotta all'*Hyphantria cunea* Drury (ruga defogliatrice).

Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere di tipo biologico.

In ogni caso deve essere assicurata ogni forma di difesa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente in materia.

E' cura dell'Ufficio Tecnico Comunale fornire opportuna informazione in proposito.

CAPITOLO VI

NORME PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

31 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento interessa tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione pubblica, per gli ambiti non diversamente normati da apposita regolamentazione.

32 - INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole;
- abbandonare, catturare, molestare animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- provocare danni a strutture e infrastrutture;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini. Il proprietario è pertanto tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- l'uso di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;

32.1 - Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo.

Il rilascio di tale autorizzazione è affidato al Dirigente competente.

33 - INTERVENTI PRESCRITTI

E' fatto obbligo:

- di tenere i cani al guinzaglio o comunque di evitare che possano infastidire persone e animali;
- di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e non gettarli a terra.

33bis – NORME PER L'UTILIZZO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI AD USO PUBBLICO

- L'uso dell'area è consentito ai possessori di cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina.
- Sulle aree di sgambamento gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con immediata immissione nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - a fare uso, per la asportazione, di idonei raccoglitori di materiale plastico impermeabile;
- Quando ci sono contemporaneamente diversi utilizzatori si rispetta la precedenza del primo arrivato. Possono utilizzare l'area contestualmente gli accompagnatori che trovano un accordo, se le razze canine e gli animali sono compatibili.
- Nel caso in cui ci siano diversi utilizzatori si applica il turno al massimo ogni quindici minuti dall'arrivo del seguente utilizzatore.
- In caso di abbandono di cani nell'area questi verranno trasportati al canile convenzionato con l'Amministrazione Comunale e le relative spese verranno addebitate al possessore.
- Coloro che utilizzeranno auto, cicli o motocicli per accompagnare i cani, al fine di non ostacolare il regolare accesso, dovranno usufruire dei parcheggi comunali più prossimi all'area di sgambamento.
- La vigilanza relativa all'ottemperanza ed all'applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di polizia in generale.

CAPITOLO VII

CONVENZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DEL VERDE PUBBLICO

L'Amministrazione Comunale, verificata la procedibilità ai sensi dei propri regolamenti, potrà attivare trattative con le imprese agricole per affidare servizi di manutenzione del territorio. Solo a titolo esemplificativo:

- sfalcio, pulizia e manutenzione di zone verdi;
- manutenzione viabilità minore;
- taglio alberi, potature;
- pulizia fossi.

L'Amministrazione comunale potrà affidare ad Associazioni, gruppi di cittadini ed altri soggetti privati la cura continuativa di una o più porzioni di verde pubblico attraverso la stipula di apposita convenzione.

CAPITOLO VIII

SANZIONI E NORME FINANZIARIE

34 - SANZIONI

Salvo il fatto che sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni dettate dal presente regolamento sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative specificate come segue:

AREE PUBBLICHE

NORME GENERALI

-disattendere le norme generali di comportamento riportate nel presente regolamento o sui cartelli di segnaletica posti all'ingresso delle rispettive aree.

minimo	euro	50,00
massimo	euro	300,00

IGIENE E SICUREZZA

-introdurre e lasciare vagare cani sprovvisti di guinzaglio nei parchi in aree pubbliche riservate ai giochi dei bimbi,ragazzi.

minimo	euro	50,00
massimo	euro	300,00

-non asportare con apposita paletta le deiezioni dei cani

minimo	euro	50,00
massimo	euro	150,00

-abbandonare rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi contenitori

minimo	euro	50,00
massimo	euro	300,00

-accendere fuochi senza autorizzazione

minimo	euro	50,00
massimo	euro	300,00

AREE PRIVATE

-effettuare interventi non autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale, ove è prevista l'autorizzazione in base al censimento delle essenze arboree

minimo	euro	250,00
massimo	euro	1500,00

-non rispettare le procedure di autorizzazione per alberi di pregio in base al censimento delle essenze arboree

minimo	euro	1000,00
massimo	euro	6000,00

AREE DI CANTIERE

-non rispettare le misure di protezione delle alberature (prescrizione per la salvaguardia e la protezione della vegetazione su area di cantiere per ciascuna pianta in base al danno e al valore della pianta danneggiata)

minimo	euro	500,00
massimo	euro	3000,00

Il sindaco può ordinare inoltre:

-la sospensione dei lavori che hanno arrecato il danno per il tempo necessario a svolgere una perizia tecnica atta a determinare il valore del danno stesso;

- l'inserimento di nuovi alberi sostitutivi rispetto a quelli danneggiati o asportati, e/o, a spese del contravventore;

-il pagamento di una somma in danaro stabilita da una perizia tecnica che tenga conto dei seguenti parametri:

-vantaggio usufruito dal proprietario,

-mancata sostituzione e/o riparazione del danno,

-costi della perizia qualora la sostituzione e/o riparazione del danno non fosse possibile, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

- non osservanza delle norme di manutenzione e decoro del verde privato urbano

minimo	euro	200,00
massimo	euro	1.200,00

-non osservanza in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi di scolo

minimo	euro	200,00
massimo	euro	1200,00

-non osservanza in materia di salvaguardia dei maceri

minimo	euro	500,00
massimo	euro	3000,00

35 - MODALITA' DI ESTINZIONE DELLA SANZIONE

L'infrazione può essere conciliata con effetto liberatorio mediante il pagamento in misura ridotta (più favorevole, art.16 legge 689/81) della somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltre alle spese di procedimento pari ad euro 6,00, entro il 60° giorno di contestazione o notifica del verbale, tramite conto corrente intestato all'Amministrazione Comunale, annotando nella causale del bollettino gli estremi del verbale.

36 - NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico o a iniziative di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale.

L'eventuale aggiornamento, in base ai dati Istat sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto della Giunta Municipale.

37 - NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Restano in vigore le Norme di Attuazione del Piano Regolare Generale, anche se eventualmente in contrasto col presente regolamento, fino all'approvazione della normativa urbanistica (Piano Strutturale Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio).

38 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ALLEGATO 1

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) Codice Civile approvato con R.D. 16.03.42, n°262 (artt. 892 e seguenti);
- 2) Codice Penale approvato con R.D. 19.10.30, n°1398 (artt. 635 e 734);
- 3) Codice della strada approvato con D.L. 30.04.92, n°285 (artt. 16, 17, 18 e 29);
- 4) Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.92, n°495 (artt. 26 e 27);
- 5) D.P.R. n°735 del 17.07.80
- 6) T.U.L.C.P. approvato con R.D. n°383 del 1934 (art. 106);
- 7) D.M. n°412 del 03.09.87 (Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- 8) D.M. del 20.05.26 (Lotta obbligatoria alla processionaria del pino);
- 9) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°292 del 22.03.74 (Divieto di trattamenti insetticidi e acaricidi sulle colture frutticole durante la fioritura);
- 10) Programma Regionale per il Verde Urbano del 28.10.89;
- 11) R.D. n° 523 del 25.07.1904
T.U. delle opere idrauliche di seconda categoria
- 12) Normativa di Polizia Idraulica dell'Ufficio Reno;
- 13) Regolamenti dei Consorzi di Bonifica;
- 14) Regolamento Comunale Edilizio;
- 15) Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione;
- 16) Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- 17) L. R. 2 del 24.01.77 (salvaguardia della flora regionale);
- 18) L. R. 11 del 02.04.88 (parchi regionali).
- 19) Reg.to CE n. 1782/03 (Riforma della Politica Agricola Comune)
- 20) *legge 24 novembre 1981, n.689 modifiche al sistema penale Gazz.Uff. 30 novembre 1981 n. 329*

ALLEGATO 2

LISTE DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

GRUPPO 1°

ALBERI

<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i> L. Gaertn.	Ontano nero
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Melo selvatico
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i> Ait. Smith	Pioppo grigio
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Pyrus pyraeaster</i> Borkh.	Pero selvatico
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile
<i>Salix triandra</i> L.	Salice da ceste
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre

ARBUSTI

<i>Clematis vitalba</i> L.	Vitalba
<i>Clematis viticella</i> L.	Viticella
<i>Colutea arborescens</i> L.	Vescicaria
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino comune
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Frangola
<i>Hedera helix</i> L.	Edera
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso
<i>Humulus lupulus</i> L.	Luppolo
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoglio
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spin cervino
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa canina
<i>Rubus caesius</i> L.	Rovo Bluastro
<i>Rubus ulmifolium</i> Schott.	Rovo comune
<i>Salix cinerea</i> L.	Salice grigio
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice da ripa
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco
<i>Viburnum opulus</i> L.	Pallon di maggio

GRUPPO 2°

ALBERI

<i>Celtis australis L.</i>	Bagolaro, spaccasassi
<i>Ficus carica L.</i>	Fico
<i>Juglans regia L.</i>	Noce
<i>Malus domestica Borkh.</i>	Melo
<i>Mespilus germanica L.</i>	Nespolo
<i>Morus alba L.</i>	Gelso
<i>Morus nigra L.</i>	Moro
<i>Platanus orientalis L.</i>	Platano orientale
<i>Populus nigra var. Italica Duroi</i>	Pioppo cipressino
<i>Prunus persica L.</i>	Pesco
<i>Prunus armeniaca L.</i>	Albicocco
<i>Prunus cerasifera Ehrh</i>	Mirabolano
<i>Prunus domestica L.</i>	Prugno, Susino
<i>Prunus cerasus L.</i>	Amarena
<i>Punica granatum L.</i>	Melograno
<i>Pyrus communis L.</i>	Pero
<i>Salix viminalis L.</i>	Salice da vimini
<i>Sorbus domestica L.</i>	Sorbo
<i>Taxus baccata L.</i>	Tasso
<i>Tilia platyphyllos Scop. e suoi ibridi</i>	Tiglio
<i>Vitis vinifera L.</i>	Vite comune

ARBUSTI

Sono ammesse solo le specie caducifoglie.

GRUPPO 3°

ALBERI

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".
Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 20% e le conifere fino a un massimo del 10% .

ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".
Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 50% .

GRUPPO 4°

<i>Robinia pseudoacacia</i>	Acacia, Robinia
<i>Ailantis altissima</i> Mill. Swingle	Ailanto
<i>Acer negundo</i> L.	Acero americano
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Falso indaco
ad accezione delle loro varietà non infestanti	
<i>Famiglia delle Agavacee</i>	
<i>Famiglia delle Palme</i>	
<i>Famiglia delle Musacee</i>	
<i>Phyllostachys</i> spp.	
<i>Arundinaria japonica</i> Sieb. Et Zucch.	Falso bambù

In particolar modo si sconsigliano l'ACACIA e il FALSO BAMBU' per le caratteristiche infestanti e di grande propagazione.

ALLEGATO 3

AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE DEFINITA DALLA PROIEZIONE ORTOGONALE A TERRA DELLA CHIOMA DELLA PIANTA A MATURITA'

Prima grandezza Raggio superiore a 6 metri	Seconda grandezza Raggio da 3 a 6 metri	Terza grandezza Raggio fino a 3 metri
Ippocastano (Aesculus Hippocastanum)	Ippocastano rosso (Aesculus x carnea "Briotii")	Albizzia (Albizzia julibrissin)
Ailanto (Ailanthus altissima)	Ornello (Fraxinus opnus)	Ontano nero (Alnus glutinosa)
Platano (Platanus x acerifolia)	Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa)	Langstroemia (Langstroemia indica)
Bagolaro (Celtis australis)	Ginkgo (Ginkgo biloba)	Albero di Giuda (Cercis siliquastrum)
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)	Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos "Inermis")	Olivello di Boemia (Eleagnus angustifolia)
Liriodendro (Liriodendron tulipifera)	Carpino (Carpinus betulus)	Cipresso (Cupressus sempervirens)
Magnolia (Magnolia grandiflora)		Nespolo del Giappone (Eryobotria japonica)
Pino da pinoli (Pinus pinea)		Melia (Melia azaderach)
Pioppo bianco (Populus alba)		Pioppo cipressino (Populus nigra "Italica")
Olmo siberiano (Ulmus umilia)		Robinia (Robinia pseudocacacia e Robina pseudoacacia "umbraculifera")
Leccio (Quercus ilex)		Pero da fiore (Pyrus calleryana)
Farnia (Quercus rubur)		Salice fragile (Salix fragilis)
Quercus x turneri		Salice da vimini (Salix viminalis)
Tiglio (Tilia spp)		Tasso (Taxus baccata)

Per le specie non citate spetta all'Ufficio Tecnico Comunale definire - di volta in volta – dimensioni, parametri e classe per l'area di pertinenza delle alberature.